RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 58

Compiti e prerogative

Il Consiglio nazionale forense:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale, e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la piu' ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del Consiglio nazionale forense e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del medesimo Consiglio nazionale forense;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 26, comma 6;

f) promuove attivita' di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 11;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 63 per i rapporti con le universita' e dagli articoli 66, 67 e 68 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

l) propone il regolamento di cui all'articolo 25, sentite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui alla lettera s) e le associazioni

forensi maggiormente rappresentative di cui alla successiva lettera t);

m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 56;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attivita' e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una piu' efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonche' dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la tendenziale gratuita';

t) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale e del numero degli iscritti, dell'ordinamento democratico, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo nonche' della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformita' alle norme costituzionali e sovranazionali;

u) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

v) puo' costituire o aderire a Fondazioni ed Associazioni in materie di interesse per l'Avvocatura o per la giurisdizione;

z) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il Consiglio nazionale forense e' autorizzato a:

a) determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La riscossione del contributo annuale e' compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto

da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	III — Consiglio nazionale forense
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-58-compiti-e-prerogative

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it